



# COMUNE DI SULZANO

## PROVINCIA DI BRESCIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 26/07/2024

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione della Giunta comunale.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 3/2024 del 14/06/2024 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
- la deliberazione C.C. n. 5 del 12/02/2024, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:
  - 1) a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:
    - a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
    - b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
    - c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
    - d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
    - e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
    - f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
    - g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
    - h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
    - i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 2.208,00);
  - 2) l'indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per l'anno 2023, nelle misure indicate in precedenza;
  - 3) le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

PRESO ATTO che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 8-9/06/2024 per il rinnovo degli organi politici:

- è stata proclamata eletta alla carica di Sindaco, in data 10/06/2024, la Sig.ra Pezzotti Paola, nonché i componenti del Consiglio Comunale;

- con separati decreti sindacali, in data 20/06/2024, sono stati nominati alla carica di Assessore comunale le seguenti persone:

Cognome e nome	Deleghe conferite
BORGHESI MATTEO	Vice Sindaco
BETTONI PIERANGELO	Assessore

VISTO l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra n. 1 e n. 3.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 2.208,00, corrispondente al 16% di quella prevista per i presidenti di regione, come evidenziato nel prospetto seguente:

Abitanti		Carica	Indennità ex DM 119/2000 - 10% L. 266/2005	% su president e di regione	Nuovo compenso dal 2024
Non capoluogo	fino a 1.000	Sindaco	1.659,38	16	2.208,00
	<b>da 1.001 a 3.000</b>	<b>Sindaco</b>	<b>1.659,38</b>	<b>16</b>	<b>2.208,00</b>
	da 3.001 a 5.000	Sindaco	1.952,21	22	3.036,00
	da 5.001 a 10.000	Sindaco	2.509,98	29	4.002,00
	da 10.001 a 30.000	Sindaco	2.788,87	30	4.140,00
	da 30.001 a 50.000 (non capoluogo)	Sindaco	3.114,24	35	4.830,00
	da 50.001 a 100.000 (non capoluogo)	Sindaco	3.718,49	45	6.210,00
	da 100.001 a 250.000 (non capoluogo)	Sindaco	4.508,67	45	6.210,00

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

VISTO l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

VISTO il D.M. 3 maggio 2022, recante "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere

sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni», in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, il quale ha espresso il seguente parere: *«l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005»;*

- n. 203 del 2 dicembre 2022, il quale ha espresso i seguenti pareri:

1. *“Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali.”;*

2. *“Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.”.*

VISTO il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023:

*“La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall' art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

*Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.*

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, che, in particolare demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 31-99 codifica 01.01\_1.03 denominato "Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori" del bilancio di previsione 2024/2026;

RIENUTO di:

- dover determinare la misura delle indennità di funzione spettanti:

1) al Sindaco nella misura del 100% per l'anno 2024 – decorrenza: 10/06/2024;

2) ai componenti la Giunta Comunale: Vicesindaco 20% dell'indennità del Sindaco; Assessore 15% dell'indennità del Sindaco – decorrenza 20/06/2024;

- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

#### DETERMINA

1) di quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dal D.M. n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa nel modo seguente:

Carica	Indennità prevista	Riduzione ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 (Si/No)	Indennità spettante
Sindaco	€ 2.208,00	NO	€ 2.208,00
V. Sindaco	€ 441,60	NO	€ 441,60
Assessore	€ 331,20	NO	€ 331,20

con decorrenza 10/06/2024 per il Sindaco e con decorrenza 20/06/2024 per gli Assessori;

2) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio 2024 € 19.614,40

Esercizio 2025 € 35.769,60

Esercizio 2026 € 35.769,60

cap. 31-99 Bilancio di Previsione 2024-2026 – Codifica 01.01\_1.03 - Piano dei Conti: U.1.03.02.01.001 – "Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità";

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PEZZOTTI PAOLA

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Sulzano, li 26 luglio 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to:PEZZOTTI PAOLA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale FADDA Dr. LUIGI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2024 al 10/08/2024.

Sulzano, li 26/07/2024

Il Segretario Comunale  
F.to:FADDA Dr. LUIGI